



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 12.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente ha prestato una fideiussione a favore di propri familiari per garantire un prestito personale di euro 9.800,00 erogato dalla banca convenuta a recupero rateale.

Il 17 luglio 2009 il ricorrente è stato convocato dalla banca e informato “per la prima volta” – con comunicazione scritta datata 3 Luglio 2009, “consegnata a mano” nella sede della banca stessa - del ritardato pagamento di 13 rate di € 179, 60 da parte dei debitori principali. Il ricorrente riferisce altresì di essere stato perentoriamente invitato, quale fideiussore, al rientro di tale somma entro 5 giorni da quella data (17/7/2009).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente, in data 22 Luglio 2009, quindi entro i 5 giorni previsti, provvedeva al pagamento non solo delle 13 rate scadute, ma anche della rata corrente di luglio 2009 per un totale di € 2.514,40.

Ciò premesso, il ricorrente lamenta la tardività della comunicazione relativa alla morosità dei debitori principali, che doveva essere immediatamente comunicata al suo primo insorgere e non dopo 13 rate scadute.

Il cliente evidenzia altresì la gravità di tale comportamento, essendo come fideiussore venuto a conoscenza di una sua iscrizione presso la CRIF eseguita dalla banca senza alcuna comunicazione preventiva in violazione sia dell'art 117 del d.Lgs 196/2003, sia dell'art 12 del relativo Codice di deontologia e buona condotta.

A seguito di tale comunicazione – precisa il ricorrente - la banca propose una transazione che prevedeva l'immediata cancellazione dalla CRIF e la concessione di un mutuo a tasso agevolato per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'abitazione.

Tuttavia, in seguito alla "latitanza della Banca" il cliente ha inoltrato un reclamo alla Direzione Generale e successivamente ha chiesto la documentazione contrattuale in previsione di un ricorso in via stragiudiziale.

Alla luce dei fatti sopra evidenziati, il ricorrente ravvisa un comportamento non corretto della banca, fortemente lesivo nei confronti del cliente, che se prontamente informato, al primo insorgere della situazione debitoria inerente il prestito, avrebbe prontamente sanato la situazione, pagando immediatamente, evitando anche l'iscrizione CRIF non solo dei debitori principali ma soprattutto la sua.

Tale erronea iscrizione CRIF ha determinato una violazione del dovere di massima attenzione secondo le istruzioni della Banca d'Italia e del garante della Privacy: tale iscrizione sarebbe stata possibile solo previo invio di un preavviso all'interessato e decorsi "almeno quindici giorni " dalla spedizione dell'avviso stesso.

La segnalazione alla CRIF, oltre ad essere avvenuta in violazione della normativa vigente, per mancato preavviso, avrebbe determinato anche l'impossibilità per il cliente di accedere ad alcun tipo di credito. Tale situazione

avrebbe quindi determinato un forte danno economico personale causando inoltre una “fermata strategica” all'espansione dell'azienda che il ricorrente ha recentemente ceduto al figlio, “pur mantenendo in essa il ruolo guida oltre ad una partecipazione familiare del 40% assieme alla moglie”.

L'azienda ha risentito notevolmente di questa mancata erogazione di finanziamenti necessari al suo ampliamento ed alla sua ristrutturazione, essendo il ricorrente stesso garante di detta operazione.

Tale situazione avrebbe altresì determinato nel ricorrente uno stato di depressione tale da limitarlo fortemente nell'attività lavorativa con consistente danno economico. (cfr. certificazione medica allegata).

In conclusione, la segnalazione erronea del nominativo del fideiussore in un sistema di informazione creditizia ha determinato la responsabilità dell'intermediario, che - attestando la non affidabilità di un soggetto in realtà meritevole di tutela - ne compromette la reputazione di "buon pagatore ", precludendo o rendendo più oneroso l'accesso al credito.

Ciò premesso il ricorrente chiede :

- l'immediata cancellazione dalla CRIF
- il risarcimento del danno patrimoniale anche nella forma di mancata occasione di guadagno di € 50.000, 00 (cinquantamila) ed in subordine la liquidazione del danno in via equitativa.
 - Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione sia privata che commerciale di € 30.000 (trentamila)
 - La liquidazione delle spese legali ammontanti ad € 3.720.

Con nota del pervenuta il 19 luglio 2010 la Banca ha presentato le proprie controdeduzioni, facendo presente quanto segue.

Il ricorrente, in qualità di garante per un finanziamento di € 9.800,00 concesso in data 7/7/05 ai sui familiari, rispettivamente genero e figlia, lamenta di non essere stato tempestivamente portato a conoscenza delle morosità che si stavano accumulando nel pagamento delle rate e di essere stato segnalato in CRIF a seguito di inadempienza.

In conseguenza di tale situazione viene richiesta la cancellazione della segnalazione in CRIF, risarcimenti a vario titolo per € 80.000,00 oltre spese di procedura, per danni peraltro non documentati.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il garante era stato messo verbalmente al corrente circa il mancato pagamento delle rate del finanziamento da parte dei debitori principali ed era stato invitato a sistemare la posizione, purtroppo senza esito.

Il cliente ha fatto fronte al suo impegno solo quando le rate non pagate sono diventate 13; attualmente il rimborso del finanziamento è regolare, con addebito delle rate sul suo conto corrente.

Osserva la banca che la filiale, al fine di agevolare il cliente si è fatta parte attiva nei confronti della CRIF che ha però eccepito sulla possibilità della cancellazione, considerato che la segnalazione è riferita al contratto di finanziamento, nella sua interezza, comprendente i debitori principali e gli eventuali garanti. Le norme che regolano la materia consentono, infatti, solo la cancellazione di dati inesatti e la loro sostituzione con i dati corretti con riferimento al prestito. Come è noto la segnalazione si cancella autonomamente trascorsi 24 mesi dall'avvenuta regolarizzazione dell'obbligazione che l'ha originata.

Il comportamento della Filiale nei confronti dei i debitori principali risulta essere stato corretto; gli stessi sono stati più volte formalmente invitati a provvedere al pagamento delle rate arretrate; a comprova di ciò la banca allega copia dei solleciti di pagamento inviati agli intestatari del prestito:

- lettera del 18/05/07 inviata con raccomandata A/R, non recapitata "destinatari trasferiti" (all.1);
- lettera del 1/10/07 inviata con raccomandata A/R (all.2);
- lettera del 7/ 1 1/07 inviata con raccomandata A/R (all.3);
- lettera senza data inviata per posta ordinaria (all.4);



- lettera del 6/07/09 ritirata il 17/7 direttamente presso la filiale (all.5).

Dall'atto di fideiussione firmato dal ricorrente in data 7/7/05 si evince la correttezza del comportamento della Banca: infatti l'art. 5 mette in capo al fideiussore l'obbligo di informazione sullo stato del finanziamento.

Ciò premesso, la banca chiede in via principale, che l'ABF respinga la domanda per le motivazioni suesposte ed in via subordinata non accogliere la richiesta di risarcimento dal danno nella misura indicata dal reclamante in quanto non supportata da prova alcuna.

Diritto

Le circostanze di fatto che il ricorrente pone a fondamento delle proprie richieste risarcitorie non sono state smentite dalla documentazione versata in atti dalla banca. Quest'ultima, infatti, non solo non è stata in grado di dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del garante della comunicazione preventiva prevista dall'art. 4, comma 7, del Codice deontologico di cui all'117, d.Lgs 196/2003; ma si è limitata sul punto ad affermare che il garante sarebbe stato avvertito verbalmente dai debitori principali del mancato pagamento delle rate, con ciò implicitamente confermando il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dalla vigente normativa in tema di segnalazione alla CRIF.

L'omissione della banca appare, nella specie, tanto più grave in quanto il garante, una volta informato dei fatti, ha immediatamente provveduto a saldare l'intera esposizione debitoria dei garantiti; il che induce a ritenere che ove la banca avesse informato tempestivamente il ricorrente, come prescritto dalla normativa in materia, questi avrebbe provveduto a pagare le rate evitando la segnalazione in CRIF.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illecito comportamento della banca, il ricorrente lamenta danni di natura sia patrimoniale che morale.

Per un verso, egli allega difficoltà nell'accesso al credito dell'impresa da lui condotta, nonché una non meglio precisata perdita di chance di guadagno.

Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta uno stato di depressione tale da limitarlo fortemente nell'attività lavorativa con consistente danno economico. (cfr.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

certificazione medica allegata); nonché la lesione della sua reputazione di “buon pagatore” conseguente alla segnalazione in CRIF.

Ciò premesso, si osserva che la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali non può essere accolta, dal momento che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare la sussistenza e la quantificazione dei danni asseriti.

Diversa conclusione deve trarsi per i danni non patrimoniali, dovendo ritenersi che l'iscrizione nella centrale rischi privata abbia causato un danno da lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore, rilevante sia sotto il profilo della reputazione personale, sia anche sotto il profilo della reputazione commerciale.

Considerate la durata dell'iscrizione in CRIF e le altre circostanze allegare dal ricorrente, il Collegio ritiene di poter liquidare in via equitativa il danno subito dal ricorrente in complessivi euro 4.000,00 (quattromila), comprensivi d'interessi e di spese.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS